



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII

Corso Italia 74028 SAVA (TA) | tel. 0999746284
C.F. 90214730732 – cod. mecc. TAIC853001
Codice Univoco: UFG5KD
e-mail taic853001@istruzione.it | PEC taic853001@pec.istruzione.it
sito www.icgiovanni23sava.edu.it



C.I. n. 133 del 09/01/2022

Al Personale della Scuola- SEDE

Ai Sigg. Genitori- LORO SEDI

Al sito web

Oggetto: Quarantena e isolamento

Facendo seguito alle numerose richieste d'informazione, riguardo il COVID-19, si indica, di seguito, il link delle FAQ del **Ministero della Salute**:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244#19>

Si riporta, altresì, la risposta Ministeriale al quesito indicato in oggetto:

Quarantena e isolamento

Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di **contatto stretto** con un soggetto confermato positivo al COVID-19, **la quarantena preventiva non si applichi**:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di autosorveglianza.

Ai **contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni** e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, **si applica una quarantena** con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**, continua a vigere la **quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti **contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, **l'isolamento** è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Per saperne di più

- [Decreto legge 229 del 2021](#)
- [Circolare 30 dicembre 2021](#)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese
Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005